

ACCORDO PRELIMINARE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.P.R. 16.3.1999 N. 254

Il giorno 15.5.2000 alle ore 19,00 presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e dai rappresentanti delle OO.SS.

PREMESSO

- a) che l'art. 14 del D.P.R. 254/99 individua le risorse per l'alimentazione del "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali";
- b) che l'art. 15 del medesimo D.P.R. individua la possibilità di attribuire compensi finalizzati all'efficienza dei servizi istituzionali;
- c) che l'art. 23, 5° comma lettera a) del predetto decreto rinvia all'accordo fra le parti l'identificazione della fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14;
- d) che l'art. 23, 5° comma lettera a) indica che l'accordo sul contenuto di cui alla precedente lettera c) ha cadenza annuale;
- e) che la consistenza delle somme da far affluire nel fondo di cui all'art. 14 del D.P.R. 16.3.99, n. 254 è di lire 64.058.482.000 (sessantaquattromiliardicinquantottomilioni-quattrocentottantaduemilatre) al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali risultanti da:
 - quanto a lire 50.300.000.000 (cinquantamiliarditrecentomilioni) quale propria quota di pertinenza dello stanziamento dello 8,80% di cui all'art. 2 della legge 23.12.1998 n. 449;
 - quanto a lire 4.648.000.000 (quattromiliardiseicentoquarantottomilioni) quale propria quota di pertinenza, derivante dalla riduzione dell'1% degli stanziamenti relativi ai compensi per l'anno 1999, per lavoro straordinario;
 - quanto a lire 6.380.482.000 (seimiliarditrecentottantamilioniquattrocentotantaduemilatre) concernenti la propria parte residua dello stanziamento finalizzato alla remunerazione della presenza qualificata;
 - quanto a lire 2.750.000.000 (duemiliardisettecentocinquantamilioni) per risparmi di spesa nelle misure e nei limiti di cui all'art. 43 comma 7 della legge 27.12.1997 n. 449 (con riserva di verifica).Tanto premesso, vengono definite di seguito le fattispecie, individuate per l'anno 1999, e l'accordo fra le parti, alle quali destinare le risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.
La determinazione del compenso da destinare alle fattispecie individuate negli artt. 2, 3, 4 è rinviato al termine della rilevazione diretta ad identificare gli aventi diritto all'erogazione dei compensi, e sarà oggetto di successivo accordo.

Articolo 1 (Presenza qualificata)

A decorrere dal 1° settembre 1999 al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 è corrisposta una indennità nella misura di £ 12.000 lorde per ciascun turno.

Articolo 2 (Impiego in turni continuativi per il controllo del territorio)

Il compenso previsto dal presente articolo compete ai dipendenti impiegati in servizi stabilmente organizzati nell'arco delle 24 ore, anche se occasionali.

Per attività stabile si intende quella programmata secondo le tipologie adottate negli allegati A e B all'accordo Nazionale Quadro sottoscritto in data 12.6.1997 limitatamente ai turni di servizio 19/01 (o 18/24 o 19/24) e 01/07 (o 00/06 o 00/07) e 22/07. Per il turno 22/07 compete la stessa indennità prevista per il turno 01/07 (o 00/06 o 00/07).

Il compenso è cumulabile anche con l'indennità prevista dall'art. 12 comma 1 del D.P.R. 254/99 e la sua attribuzione decorre dal 1° gennaio 1999.

Sono da intendersi addetti ai servizi per il controllo del territorio sia i dipendenti impiegati nei servizi esterni ivi compresi quelli destinati alla vigilanza fissa ma con esclusione dei servizi interni, che quelli addetti alle sale operative.

Articolo 3 (Servizi resi in alta montagna)

Il compenso previsto dal presente articolo è attribuito ai dipendenti, per ciascun servizio effettivamente espletato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 4 (Produttività collettiva)

Il compenso di cui al presente articolo compete, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità indicate nell'allegato a) che costituisce parte integrante del presente atto.

Allegato A PROGETTO PRODUTTIVITA'

1. In adesione a quanto previsto dall'art. 15 lettera e) del D.P.R. 254/1999 è istituito, per l'anno 1999 un compenso per la produttività da assegnare in funzione delle effettive presenze nell'arco del predetto anno, determinate secondo i seguenti criteri:

a. per la determinazione dei giorni di presenza sono stati esclusi:

a1. Le domeniche pari a 55

a2. I giorni festivi pari a 6

a3. I congedi, per il computo dei quali si è applicato il disposto di cui all'art. 14 del D.P.R. 395/95. Per il calcolo del congedo maturato nell'arco dell'anno si fa riferimento alla nota del 30.3.1998 della Direzione Centrale del Personale che prevede che "il computo dei giorni aggiuntivi di congedo ordinario, spettante al personale che matura 15 o 20 anni di servizio va calcolato dal mese in cui viene maturata la suddetta anzianità, in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno solare successivi al compimento dell'anzianità prescritta;

b. vanno invece, ai fini di cui alla lettera a) considerati giorni di effettiva presenza:

b1. Le assenze dovute alla fruizione di riposi compensativi;

b2. Le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'arco dell'anno 1999;

b3. Le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;

b4. Le assenze per astensione ed interdizione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 1203/1971;

b5. I permessi sindacali con esclusione dei permessi autorizzati in forma cumulativa e dei distacchi.

2. Per la determinazione dei giorni di presenza i prospetti di cui di seguito indicano rispettivamente:

a. quanto a quello indicato sub a), la dimostrazione dei congedi spettanti a personale così come previsto dall'art. 14 del D.P.R. 395/95;

b. quanto a quello indicato sub b), la dimostrazione dei giorni da sottrarre a 365 secondo le previsioni di cui al precedente paragrafo 1 sub b) lettere a1 e a2;

c. quanto a quello indicato sub c) le presenze teoriche annue in funzione del periodo di servizio prestato e delle modalità di articolazione dell'attività.

a) congedi

Settimana articolata su	Fino a 3 anni	Fino a 15 anni	Da 15 e fino a 25	Oltre 25
6 giorni	30+4	32+4	37+4	45+4
5 giorni	26+4	38+4	32+4	39+4

b) somma congedi + 55 domeniche + 6 giorni festivi.

Dimostrazione dei giorni da sottrarre a 365

Settimana articolata su	Fino a 3 anni	Fino a 15 anni	Da 15 a 25 anni	Oltre 25 anni
b1) 6 giorni	$30+4+6+55=95$	$32+4+6+55=97$	$37+4+6+55=102$	$45+4+6+55=110$
b2) 5 giorni	$26+4+6+55=91$	$28+4+5+55=93$	$32+4+6+55=97$	$39+4+6+55=104$

c) presenze teoriche annue (365 – quanto indicato al punto b sub b1) e b2)

Settimana articolata su	Fino a 3 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni e fino a 25	Oltre 25 anni
6 giorni	$365-95=270$	$365-97=268$	$365-102=263$	$365-110=255$
5 giorni	$365-91=274$	$365-93=272$	$365-97=268$	$365-104=261$

3. Il compenso compete al personale che nel corso del 1999 è stato assente, rispetto alle presenze teoriche indicate nel prospetto c, per non più di 30 giorni.

4. la rilevazione, da realizzare nelle sedi di contrattazione previste dal D.M. 2 febbraio 1996, va condotta sulla base dei seguenti criteri:

- sono esclusi i dipendenti per i quali è stata prevista l'indennità di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo preliminare;
- il personale che nell'arco dell'anno ha svolto più della metà (50% + 1) delle proprie giornate lavorative massime (come risultanti dal quadro c) nei servizi continuativi, va escluso dalle rilevazioni; va incluso nel caso contrario (l'ipotesi si riferisce al personale che nel corso dell'anno ha svolto i due tipi di servizio; nel caso di trasferimento nel corso dell'anno il calcolo va fatto dall'Ufficio presso il quale il dipendente è in forza al momento della rilevazione, acquisendo anche notizie dall'Ufficio di provenienza);
- ai fini della determinazione delle giornate di congedo e di quelle di presenza teorica, il personale che nell'arco dell'anno ha svolto più della metà delle presenze (50% + 1) come risultanti dal quadro c) con settimana articolata su cinque giorni va incluso nella rilevazione relativa a tale tipo di impiego, nel caso contrario va incluso nella rilevazione relativa alla settimana articolata su 6 giorni.